

**PLURIBUS DE REBUS UNO SORTITORE LEGEM FERRE:
UNA SIBILLINA ESPRESSIONE DI CICERONE**

ANDREA SANGUINETTI

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

ABSTRACT: This study investigates the meaning of a particular expression found in Cicero's speech *De domo sua*: *pluribus de rebus uno sortitore legem ferre*. After having considered the source in the context in which it appears and having recalled the principles regarding *sortitio* in the tribute legislative assemblies, the following conclusion is proposed: Clodius correctly presented two distinct *rogationes*, but afterwards he had the assembly express a single vote for both bills after having made a single draw to avoid, or at least limit as much as possible, that his *rogatio* was challenged for being *satura*.

KEYWORDS: *rogatio satura*, *sortitio/sortitor*, *lex de exilio Ciceronis*, *Publis Clodius Pulcher*, *lex Caecilia Didia*

PRINCIPALI FONTI DISCUSSE NEL TESTO: Cic. *De domo* 18.47-20.53; Ascon. *In Cornelianam* p. 71 Clark

1. La *lex Clodia de exilio Ciceronis* nell'orazione *De domo sua*

Il problema di cui intendo qui occuparmi mi si è rivelato mentre mi occupavo di alcuni passi dell'orazione *De domo sua* di Cicerone in relazione alla *lex Caecilia Didia*.

Com'è noto, l'orazione di Cicerone sulla propria casa fu pronunciata dal retore alla fine del settembre del 57 a.C., poche settimane dopo il suo rientro dall'esilio che lo aveva tenuto lontano da Roma per una quindicina di mesi, circa venti giorni dopo le altre due orazioni di ringraziamento al senato e al popolo, pronunciate il giorno successivo al rientro a Roma. L'orazione, pronunciata davanti ai pontefici, s'inserisce nello scenario dell'aspra lotta che in quegli anni contrapponeva gli *optimates*, dei quali Cicerone era uno dei più autorevoli rappresentanti, e i *populares*, dei quali Clodio fu, specialmente nel 58, anno in cui ricoperse il tribunato della plebe, uno degli esponenti più agguerriti¹.

1 In generale sulle circostanze in cui Cicerone pronunciò le tre orazioni *post reditum*, e specialmente quella *De domo sua*, Cicéron, *Discours*, 5-28; *Le orazioni di M. Tullio Cicerone*,

In particolare nella *De domo sua* Cicerone mirava a convincere i pontefici dell'invalidità degli atti che avevano portato alla confisca della sua casa, alla *consecratio* del sito, all'abbattimento dell'edificio, all'erezione, in luogo di esso, di un tempio intitolato alla *Libertas*, e alla intitolazione, sempre nei luoghi in cui si trovava l'abitazione, di una statua alla divinità. Se fosse riuscito a convincere i pontefici, Cicerone avrebbe potuto ottenere da essi la pronuncia di un decreto che sancisse l'invalidità di tali atti e gli consentisse di rientrare in possesso, se non della casa, ormai demolita, almeno del sito e dei suoi beni².

Delle tre parti in cui, canonicamente, si divide la lunga orazione (ben 147 paragrafi) – vale a dire esordio, sviluppo e perorazione finale – la più corposa è naturalmente lo sviluppo, in cui la sezione più consistente, a livello contenutistico, è quella (§§ 100-141) riguardante in senso proprio la casa di Cicerone e le sue vicissitudini. Ma tale parte, in cui viene raggiunto il culmine di tutto il discorso ciceroniano, è preceduta da una parte ancora più lunga (§§ 3-99), che costituisce dunque una sorta di grande digressione in vista dell'obiettivo principale, in cui l'arpinate ricostruisce il proprio operato dopo il rientro dall'esilio (§§ 3-31) e mette in discussione i fondamenti dell'esilio stesso (§§ 32-99). All'interno di questa sottosezione, particolare attenzione è dedicata da Cicerone al tentativo di demolire la legittimità del tribunato di Clodio a causa dei vizi dell'adozione che gli aveva strumentalmente consentito di *transire ad plebem* (§§ 34-42), e poi alla minuziosa disamina di tutti i vizi che a detta dell'oratore avevano caratterizzato la legge, promossa da Clodio, che lo aveva costretto ad andarsene da Roma (§§ 43-92)³. All'interno di questa lunga digressione, sono particolarmente interessanti, per lo storico del diritto, gli undici paragrafi (43-53) nei quali più dettagliatamente vengono analizzati i vizi procedurali e sostanziali della *lex de exilio* che secondo Cicerone avrebbero dovuto indurre i pontefici a pronunciarsi per l'invalidità della legge stessa⁴.

III, 9-15. Sul discorso *De domo sua* in particolare vd. *Marci Tulli De domo sua*, vii-xxiii e, da ultima, KENTY, *The Political Context*, 245-264. Che l'orazione sia stata pronunciata davanti ai pontefici risulta dalle numerose circostanze in cui Cicerone apostrofa direttamente il consenso sacerdotale, come ad es. in 1.1; 1.2; 5.12; 11.29; 12.32 ecc.

2 Che questo fosse l'intendimento di Cicerone si ricava da alcuni passi dell'orazione: 1.2; 56.143 e specialmente 57.146-58.147.

3 Su alcuni dei problemi giuridici affrontati da Cicerone nell'orazione vd. STROH, *De Domo Sua*, 316-332, che però non si sofferma sul punto specifico affrontato nel presente studio. Sugli aspetti e problemi religiosi e rituali, comunque connessi con quelli giuridici vd. LISDORF, *The Conflict*, 445-454.

4 Sulla struttura della *De domo Cicéron*, *Discours*, 90, *Marci Tulli De domo sua*, xxiv-xxix nonché STROH, *De Domo Sua*, 338-370.

Sebbene i pontefici non dovessero, per competenza, occuparsi di quel settore del diritto pubblico che era l'*iter* delle delibere popolari, se non limitatamente alla materia degli *auspicia*, in cui comunque la competenza per materia era piuttosto degli àuguri, nel caso di specie il parere dei pontefici era reso necessario dalla circostanza che il possedimento su cui si trovava la casa di Cicerone, poi demolita, era stato consacrato per poter costruire il tempio intitolato alla *Libertas*. Se i pontefici si fossero persuasi che le vicende e gli atti che avevano condotto all'esilio di Cicerone erano stati radicalmente viziati, sarebbero stati indotti a pronunciarsi per la invalidità della *consecratio* e quindi, di conseguenza, a favore della restituzione della casa – *rectius* del sito di essa – al vecchio proprietario e ai suoi *di penates*⁵.

Preoccupato di dimostrare con dovizia di particolari che la legge che aveva provocato il suo esilio era viziata, Cicerone esordisce ricordando che non solo non esiste nessun precedente in tal senso a livello di prassi, ma soprattutto che le *leges sacratae* e le XII Tavole vietano di proporre leggi *ad personam*; ora, quella che lo riguarda è senz'altro tale: *id est enim privilegium* (17.43). Il retore afferma che nei suoi confronti è stata commessa una delle peggiori ignominie immaginabili, poiché gli è stata inflitta una pena senza alcun processo; dunque ciò che Clodio ha compiuto ai suoi danni è né più né meno che una *proscriptio*, la quale riporta la mente ai tristi giorni del regime sillano (*ibidem*). Nella sostanza, dice Cicerone, è come se la *rogatio* di Clodio fosse stata del seguente tenore: “vogliate ordinare che Cicerone sia bandito da Roma e che i suoi beni divengano miei” (17.44). In 17.45 l'arpinate ricorda poi alcune fondamentali garanzie costituzionali a favore del cittadino: non può un'assemblea popolare disporre contemporaneamente a carico del medesimo soggetto una *poena capitis* (qual era l'esilio) e una pena pecuniaria; occorre poi che venga fissata la data del giudizio, il quale dev'essere preceduto da tre adunanze informali; infine il giorno del processo vero e proprio deve essere distante dall'ultima *contio* almeno lo spazio di un *trinundinum*.

A partire dal § 47 Cicerone entra in un discorso ancora più tecnico, in cui elenca una serie di argomentazioni, che varrà qui la pena riassumere, contro la legittimità della *lex de exilio*:

- a) La *lex de exilio Ciceronis* è invalida in quanto sarebbe – per usare una terminologia moderna – retroattiva. La *rogatio* infatti non era stata concepita,

5 Cicerone ottenne soddisfazione, perché i pontefici gli restituirono ciò che aveva perduto, come si ricava da Cic. *Ad Att.* 4.2.3 in cui il decreto pontificale è citato letteralmente. Il decreto dei pontefici fu poi confermato dal senato (*Ad Att.* 4.2.4-5). Sul decreto dei pontefici vd. anche Cic. *In Pis.* 22.52 e *Har. resp.* 7.13 e 8.16.

- come secondo il retore ci si sarebbe dovuti attendere, nel tenore *ut interdicitur*, ma *ut interdictum sit*. Ora, chiede retoricamente Cicerone, si può forse chiedere al popolo di stabilire che sia accaduto qualcosa che non è avvenuto (18.47)? Dopo una breve digressione in cui rinfaccia a Clodio le pessime frequentazioni e l'abitudine di circondarsi di collaboratori che definire spregiudicati sarebbe un eufemismo (18.48-19.49), Cicerone aggiunge poi che
- b) La stessa motivazione su cui era stata fondata la legge era falsa. Infatti Clodio aveva fatto leva sull'accusa mossa a Cicerone di avere prodotto un falso senatoconsulto (*quod M. Tullius falsum senatus consultum rettulerit*) per poter fare uccidere i catilinari. Al contrario, invece, afferma l'oratore, il senato ha confermato che egli, lungi dall'aver falsificato una delibera del consesso, aveva scrupolosamente obbedito agli ordini dello stesso. Dunque la *rogatio* di Clodio era per ciò stesso infondata e quindi viziata in radice (19.50).
 - c) Se anche la legge era stata presentata *pluribus de rebus uno sortitore* – aggiunge Cicerone – ritiene forse Clodio, il quale si circonda di autentici figurati, di poter ottenere ciò che non era riuscito ad ottenere con le sue numerose leggi Druso, il quale si avvaleva della collaborazione di personaggi come M. Scauro e L. Crasso (*ibidem*)? Sul punto torneremo fra breve, perché è proprio l'espressione poc'anzi citata che merita di essere spiegata.
 - d) Nella *rogatio* proposta da Clodio non era contenuto l'ordine che Cicerone lasciasse Roma, ma soltanto il divieto di ospitarlo, poiché Clodio non avrebbe potuto contestare il diritto di Cicerone di rimanere in Roma, dato che egli non era mai stato condannato (19-20.51).
 - e) Cicerone continua poi, in modo non sempre perspicuo, forse a causa della foga che lo trascina, cumulando e intrecciando diverse argomentazioni, che possono per altro essere scerverate ad un'attenta lettura (19.51-20.52): da un lato egli chiede retoricamente se, anche ammesso che nella *rogatio* fosse presente l'ordine di abbandonare la città, la direzione delle opere pubbliche e la dedicazione del monumento siano qualcosa di diverso, nei fatti, dal saccheggio dei suoi beni. Senza contare, e questo è un secondo argomento, che affidando a se stesso la direzione dei lavori per la demolizione della casa e per la erezione del nuovo tempio, Clodio aveva violato la disposizione di una *lex Licinia*, la quale, assieme ad un'altra *lex Aebutia* che forse ne aveva confermato le disposizioni, proibiva che fossero nominati ad una magistratura straordinaria coloro che ne avevano proposto l'istituzione, i suoi colleghi, cognati e affini⁶.

6 Si tratta di due provvedimenti invero alquanto misteriosi; Cic., *De domo*, 20.51, nomina soltanto la *lex Licinia*, mentre Cic., *De l. agr.*, II, 8.21 nomina anche l'altra. Si sarebbe trattato di plebisciti piuttosto risalenti (*Leges enim sunt veteres, neque eae consulares ... sed tribuniciae*,

Se le cose stanno così, Clodio non dovrebbe menare vanto di avere ottenuto tutti quei risultati – *consecratio* della casa, erezione del monumento, iscrizione sulla statua – mediante una sola *rogatiuncula*, perché essi non sono una cosa sola con il provvedimento adottato *nominatim* contro Cicerone (*Tulisti de me ne reciperer*, all’inizio del § 51 e, poco più avanti, *id quod de me ipso nominatim tulisti*, cioè il bando dalla città sotto forma di divieto di ospitarlo), bensì due provvedimenti ben diversi. Nel vizio di cumulare materie eterogenee nella stessa *rogatio* Clodio era già caduto – ricorda il retore – in occasione della *lex de rege Ptolemaeo et de insula Cypro publicanda*: con quella legge il tribuno aveva disposto che l’isola di Cipro fosse ridotta al rango di provincia e che i beni del re fossero confiscati e venduti all’asta. Ma la stessa legge conteneva anche l’affidamento dell’incarico di esecuzione a M. Porcio Catone, il quale, sempre dalla stessa legge, era anche stato incaricato di ricondurre gli esuli a Bisanzio. Un tale cumulo di disposizioni eterogenee violava palesemente il disposto della *lex Caecilia Didia* del 98 a.C., la quale vietava appunto di *rogare per saturam* sotto pena di nullità della legge approvata. Quali erano, infatti, il valore e l’intenzione di detta legge, se non impedire che il popolo fosse costretto ad approvare o rigettare in blocco provvedimenti disparati? Cicerone intende dire, in altre parole, che mettendo al voto congiuntamente provvedimenti eterogenei Clodio aveva privato il popolo del diritto di scegliere (20.53).

f) Infine Cicerone afferma che la *lex de exilio* fu approvata in un clima di violenza suscitato da Clodio, con lanci di pietre e risse verificatisi proprio mentre Clodio presentava la proposta (20.53).

afferma Cicerone nell’orazione *de lege agraria secunda*), ma di data sostanzialmente imprecisata. La dottrina tende oggi a collocarle nella parte centrale del II sec. a.C.: vd. ELSTER, *Die Gesetze*, 406-408. Tutto sommato pare credibile l’ipotesi di MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, I, 474 n. 1, secondo cui i due plebisciti sarebbero stati motivati dalla «gracchische Bewegung», dal momento che già Tiberio Gracco si era fatto eleggere nel collegio dei *triumviri agris dandis adsignandis iudicandis* istituito dalla sua *lex agraria*. Tuttavia una dispensa dalla disposizione, anche dopo i due plebisciti, non sarebbe da escludere in via assoluta (così ELSTER, *Die Gesetze*, 407). Colloca il plebiscito Licinio attorno al 170 a.C. *Marci Tulli De domo sua*, 118. Sulle *leges Licinia* ed *Aebutia* vd. anche ROTONDI, *Leges publicae*, 290, nonché l’ulteriore letteratura cit. dalla Elster. Confonde il plebiscito Licinio di cui stiamo parlando con la *lex Iunia Licinia de legum latone* BELLARDI (cur.), in *Le orazioni*, III, 198 n. 2. Che non possa trattarsi della *lex Licinia de legum latone* è provato dalle seguenti circostanze: a) trattandosi di una legge del 62 a.C., difficilmente Cicerone nel 57 ne avrebbe parlato come di una *vetus lex*; b) quella *de legum latone* era una legge consolare, ed è sempre ricordata con i gentilizi di entrambi i consoli del 62, *Iunius Silanus* e *L. Licinius Murena*, mentre quella *de magistratibus extraordinariis* era sicuramente un plebiscito, come abbiamo visto affermato esplicitamente nella *oratio de lege agraria secunda*. Peraltro sempre BELLARDI, in *Le orazioni*, II, 562 n. 3 afferma, commentando *De l. agr.*, II, 8.21: «Di queste due leggi tribunicie *de magistratibus*, propriamente dei *plebis scita*, non si sa altro.»

2. La *sortitio* e il suo ruolo nel quadro delle operazioni preparatorie del voto comiziale

Venendo all'espressione che costituisce l'oggetto specifico di questo studio, e che per ora abbiamo collocato nel contesto della parte dell'orazione in cui dettagliatamente Cicerone elenca i vizi che a suo dire avevano caratterizzato la legge, dobbiamo cominciare ricordando che proprio in quel punto la ricostruzione del testo non è pacifica.

Infatti nei manoscritti si legge *si pluribus de rebus uno sortitu re tulisti*⁷. Ma così com'è l'espressione non ha senso, a causa della presenza dell'ablativo *re* che appare fuori contesto dal punto di vista grammaticale e sintattico. Per tale motivo la maggior parte delle edizioni – almeno di quelle che ho avuto occasione di consultare – e degli studiosi che si sono occupati del passo correggono il testo in un modo o nell'altro.

Da un lato vi è chi semplicemente propone di espungere il *re*⁸: eliminato questo ostacolo la frase corre, e la si può rendere “se hai presentato proposte relative a più argomenti dopo un unico sorteggio”. Vi è poi chi propone di attaccare *re* alla parola che precede, cambiando la *u* finale di questa in *o*, in modo da rendere l'espressione *uno sortitore*⁹. In questo caso il senso della frase verrebbe ad essere “se hai presentato proposte relative a più argomenti sotto un unico sorteggiatore”. Alcuni studiosi hanno collegato il *re* alla parola seguente, in modo tale che ne risulta *si... uno sortitu ret(t)ulisti*, sicché la frase significherebbe “se hai riferito riguardo (o se hai fatto riferimento) a più argomenti dopo un unico sorteggio”¹⁰. Altri hanno suggerito che l'espressione presente

7 Su questi problemi vd., in generale, gli editori dell'orazione citt. alla n. 1, *ad h. l.*, cui *adde M. Tulli Ciceronis Orationes ad h. l.*

8 Così STEWART, *Public Office*, 108, la quale legge *uno sortitu tulisti*. Mettono il *re* fra parentesi quadra WUILLEUMIER, in *Cicéron, Discours*, 119; BELLARDI, in *Le orazioni*, III, 198; REDUZZI MEROLA, *Aliquid de legibus*, 55 e SCEVOLA, *Osservazioni*, 594 n. 44 dando così l'impressione di ravvisare nella particella, presente nei manoscritti, una sorta di corpo estraneo.

9 Così PETERSON, in *M. Tulli Ciceronis Orationes*, cit., *ad h. l.*, facendo propria la restituzione di Madvig; tuttavia Peterson, in nota, afferma che la congettura di Halm secondo cui il passo dovrebbe essere letto *una sortitione*, è forse corretta; NISBET, in *Marci Tulli De domo sua, ad h. l.* (il quale pure condivide l'apprezzamento di Peterson per la congettura di Halm); THOMSEN, *Das Jahr 91 v. Chr.*, 32; LINTOTT, *Violence*, 134 e 142; DE LIBERO, *Obstruktion*, 96. Gli ultimi due studiosi non operano una ricostruzione esplicita del passo, ma affermano ripetutamente che la legge fu approvata *uno sortitore*.

10 Così MOMMSEN, *Römische Staatsrecht*, III.1, 337 n. 6 (la n. comincia nella pagina precedente); legge *uno sortito rettulisti* GAGLIARDI, *La lex Iunia Licinia*, n. 83. La differenza fra le due letture, mi pare, dipende dal fatto che leggendo *sortitu* Mommsen allude all'atto del

nei manoscritti sarebbe il risultato della corruzione di *una sortitione*¹¹. Infine si potrebbe pure ipotizzare, ad avviso di chi scrive, che la frase originale dicesse *si pluribus de rebus uno sortitu rem tulisti*, nel senso di “se sotto un unico sorteggio hai trattato una questione (cioè, in altre parole, se hai presentato una proposta) relativa a diverse materie”.

Qualunque soluzione si ritenga opportuna, è evidente che qui Cicerone allude alla discussione – anzi, meglio: al voto – di più questioni dopo un’unica *sortitio*, sicché il problema dell’esatta ricostruzione del testo diventa, ai fini di questo studio, tutto sommato secondario. Devo dire che, fosse anche soltanto per ragioni di eufonia, a me pare che la restituzione *uno sortitore* sia quella che corre meglio, e pertanto è ad essa che farò riferimento.

Prima di tentare di comprendere l’esatto significato dell’espressione, pare opportuno richiamare, almeno per sommi capi, i principi in materia di *sortitio*.

Durante le riunioni delle assemblee popolari su base tributa – limiteremo a questo tipo di riunioni la nostra analisi, dal momento che la *rogatio de exilio Ciceronis* fu presentata al concilio tributo della plebe – si ricorreva al sorteggio in diverse circostanze: una prima *sortitio* era compiuta prima del voto per stabilire in quale tribù avrebbero dovuto votare i Latini. Infatti i Latini che avevano ottenuto il diritto di votare a Roma nelle assemblee popolari venivano destinati ad una sola tribù, la quale era estratta a sorte prima che le operazioni di voto cominciassero. Questa concentrazione dei Latini in una sola tribù aveva con ogni probabilità il fine di evitare che essi, se distribuiti in tutte le tribù, finissero per avere troppo peso sull’esito del voto. Onde evitare che fosse sempre la stessa tribù ad accogliere i Latini con diritto di voto, si estraeva a sorte ogni volta, in modo che fosse il caso a decidere quale tribù dovesse ospitarli.

Una seconda *sortitio* era poi prevista, sempre prima del voto, per decidere quale delle tribù – che all’epoca di Cicerone erano trentacinque – dovesse votare per prima. Se si fosse seguito sempre lo stesso ordine, l’andamento del voto avrebbe potuto essere influenzato sempre dalla stessa tribù, dal momento che, come pare ormai assodato, almeno nelle assemblee legislative e giudiziarie le tribù votavano non simultaneamente ma una dopo l’altra, e che ciascuna tribù votava dopo che era stata compiuta la *renuntiatio* dei voti della tribù precedente. La tribù sorteggiata per votare per prima – c. d. *tribus principium* – poteva invece cambiare di volta in volta, sicché statisticamente ciascuna tribù aveva,

sorteggio, mentre Gagliardi allude, con *sortito* (che mi pare debba allora essere inteso come participio perfetto del deponente *sortior*), al soggetto che aveva effettuato il sorteggio.

11 Così, oltre ad Halm come segnalato da Peterson e Nisbet (*supra* n. 9), anche BAUMAN, *Lawyers*, 371 n. 202.

ogni volta che l'assemblea si riuniva, le stesse probabilità di essere sorteggiata di tutte le altre. Un sistema siffatto doveva assicurare, almeno sul medio-lungo periodo, una eguale possibilità, per ciascuna tribù, di mostrare un orientamento di massima alle tribù seguenti.

Infine un'ultima *sortitio* era compiuta dopo che le tribù avevano votato, in questo caso contemporaneamente e non una dopo l'altra, quando il comizio si riuniva per eleggere i magistrati, al fine di stabilire quale dovesse essere la tribù il risultato del voto della quale dovesse essere comunicato per primo. Quest'ultima *sortitio*, secondo il parere di Fraccaro, che ancora oggi è considerato il più attendibile, aveva «scopo solo se considerata in relazione alla necessità di determinare gli eletti fra i candidati che abbiano avuto la maggioranza assoluta dei voti e che potevano facilmente essere in numero maggiore dei posti da coprire»¹².

12 Sulla procedura di voto e in particolare sulla *sortitio* nelle assemblee tribute vd. MOMMSEN, *Römische Staatsrecht*, III.1, 369-419 e spec. 396; BOTSFORD, *The Roman Assemblies*, 465-472 e spec. 465-466; FRACCARO, *La procedura*, 600-618 e spec. 613-618; HALL, *Voting Procedure*, 267-292; TAYLOR, *Roman Voting Assemblies*, 70-71 e spec. 74-78, 129 n. 126 e 145 n. 40; STAVELEY, *Greek and Roman Voting*, 154-174. Tutti gli autori citati concordano, almeno nelle grandi linee, nel senso della ricostruzione che ho illustrato nel testo, eccettuato Mommsen, il quale ritiene che il voto fosse contemporaneo, e non crede per conseguenza alla *sortitio* di una *tribus principium*. Sull'esistenza di una *tribus principium* vd. la *lex repetundarum* del 123 o 122 a.C., l. 3 (FIRA, I, 85), la *lex agraria* del 111 a.C., l. 2 (FIRA I, 103), la *lex Cornelia de XX quaestoribus* dell'81 a.C., l. 2 (FIRA, I, 132), la *lex Gabinia Calpurnia de insula Delo* del 58 a.C., l. 3 (*Roman Statutes*, I, 346), la *lex Fonteia* forse del 33 a.C., ll. 6-7 (*Roman Statutes*, I, 499) e la *lex Quinctia de aquaeductibus* del 9 a.C., ll. 3-4 (FIRA I, 152); alcune di queste testimonianze sono richiamate anche da Botsford e dalla Taylor. Tab. Hebana, ll. 27-32 testimonia che anche tutte le altre tribù, oltre alla prima estratta, eccettuate la Succusana e l'Esquilina, venivano sorteggiate, ciascuna dopo che la precedente aveva votato. È probabilmente per questa testimonianza che HALL, *Voting Procedure*, 278, TAYLOR, *Roman Voting Assemblies*, 77 e MOURITSEN, *Plebs*, 19 e 23 ritengono che ordinariamente non sarebbe stata sorteggiata soltanto la *tribus principium*, ma l'intero ordine di voto di tutte le tribù, secondo le modalità ora descritte. Di diverso avviso, a parte FRACCARO, *La procedura*, 615, che non conosceva la *Tabula Hebana*, scoperta nel 1947, anche STAVELEY, *Greek and Roman Voting*, 156 e 230, i quali ritengono che venisse estratta a sorte soltanto la *tribus principium*, e che per le altre tribù si seguisse un ordine predeterminato. Va notato *in primis* che il provvedimento testimoniato dalla *Tabula Hebana* risale all'inizio del I sec. d.C. e riguarda le assemblee elettorali, ed in secondo luogo che la *sortitio* ivi menzionata aveva soltanto lo scopo di consentire poi la costituzione delle centurie cui era attribuita la *destinatio* dei consoli e dei pretori (così MASI - TALAMANCA, *I comizi*, 404; vd. anche ARANGIO-RUIZ, *Storia*, 262-263 e 415-418). Tenendo conto di tali particolari circostanze, mi pare difficile che dal dettato della *Tabula Hebana* si possa ricavare con certezza la conseguenza che già in età repubblicana la *sortitio* della *tribus principium* fosse sempre seguita dalle estrazioni a sorte di tutte le altre tribù, perché è ben possibile che fosse comunque seguito un altro ordine senza bisogno di sorteggio, magari

È evidente che il sorteggio a cui si riferisce il passo della *De domo* 19.50, di cui abbiamo sopra riassunto il dettato, si riferisce a uno dei primi due tipi di *sortitio*, perché parla di più disposizioni fatte approvare sotto un'unica *sortitio*, e quindi si riferisce a uno dei sorteggi compiuti prima dell'apertura delle operazioni di voto. In relazione alla vicenda di cui ci stiamo occupando, va anche sottolineato che in *De domo* 30.79-80 Cicerone ricorda come colui che *primus scivit* quando Clodio aveva presentato la sua *rogatio* fosse stato un certo *Fidulius*, personaggio altrimenti ignoto che il retore presenta come un sostenitore di Clodio privo di scrupoli, il quale, assieme a bande di miserabili e schiavi, aveva votato a favore del bando di Cicerone¹³.

Da un'altra testimonianza, che risale indirettamente a Cicerone, veniamo inoltre a sapere che il momento in cui veniva compiuta la *sortitio* era particolarmente importante anche per un altro motivo:

Ascon., In Cornelianam, p. 71 Clark, (p. 56 Stangl)¹⁴: Quo loco enumerat, cum lex feratur, quot loca intercessionis sint, ante quam qui legem fert populum iubeat discedere:

*Est utique*¹⁵ *ius vetandi, cum ea feratur, quam diu [ius est suffragii]*¹⁶ *ferundi transferuntur; id est [dum recitatur]*¹⁷ *lex, dum privati dicunt, dum [summovetur*

l'ordo tribuum cui allude Cic., *De lege agr.*, II.2.79. Sulla impossibilità di trarre dalla *Tabula Hebana* indicazioni decisive per l'epoca repubblicana vd., GROSSO, *Lezioni*, 365-366 n. 3, con le cui perplessità mi pare si debba concordare.

13 Sulla individuazione del primo votante all'interno della *tribus principium* vd. STAVELEY, *Greek and Roman Voting*, 165-168, il quale crede che l'identità del soggetto che doveva votare per primo fosse predeterminata e le testimonianze delle fonti citt. nella nt. precedente. Sul *Fidulius* citato in *De domo* 30.79-80 vd. MÜNZER, *s.v. Fidulius*, 2316 e BELLARDI, in *Le orazioni*, III, 220 n. 4. Münzer ipotizza che egli possa essere lo stesso sogg. chiamato *Fibulus* in Cic. *In Vat.*, 13.31. Se è così, potrebbe trattarsi dello stesso patrizio cui Lucrezio dedicò il *De rerum natura*, come ipotizza BELLARDI, in *Le orazioni*, III, 529 n. 4, il quale però non si esprime sulla identità di *Fidulius* e *Fibulus*.

14 Nel riportare il passo di Asconio ho lasciato in carattere tondo le parole dello scoliaste, mentre ho usato il carattere corsivo per le parole di Cicerone riportate da Asconio.

15 STANGL, *Ciceronis orationum scholiastae*, II, 56 legge *uniquoque*.

16 Mi pare attendibile la proposta di integrazione formulata da Bücheler, ed accettata, fra gli editori moderni, da STANGL, *op. loc. ult. cit.* (nell'apparato critico Stangl segnala altre possibili integrazioni) e condivisa da LEWIS, *Asconius Commentaries*, 143. Mi pare, tutto sommato, la più verosimile. Se si accetta questa integrazione, allora Asconio afferma che il diritto di veto sussiste fino a quando gli aventi diritto al voto vengono trasferiti. Su quest'ordine di problemi vd. anche MARSHALL, *A Historical Commentary*, 249.

17 Integrazione proposta da STANGL, *op. loc. ult. cit.*; si tratta, per altro, di una lezione presente anche in alcuni codici segnalati nell'apparato critico e seguita già nell'ed. di A. Kiessling e R. Schoell, 1875.

populus]¹⁸, *dum sitella defertur, dum aqua[ntur] sortes*¹⁹, *dum sortitio fit, et si qua sunt alia huius generis.*

*Alia populus confusus ut semper alias, ita et in contione. Id*²⁰ *peractis, cum id solum superest, ut populus sententiam ferat, iubet eum is qui fert legem discedere: quod verbum non hoc significat quod in communi consuetudine est, eant de eo loco ubi lex feratur, sed in suam quisque tribum discedat in qua est suffragium laturus.*

Asconio, commentando la parte centrale dell'orazione, afferma che in quel punto Cicerone elencava in quali momenti dell'*iter* legislativo (*cum ea feratur*, cioè durante l'*iter* di presentazione e votazione della legge) era possibile opporre l'*intercessio*, prima che il magistrato che presentava la *rogatio* desse l'ordine *discedite*, con cui gli aventi diritto al voto erano invitati a distribuirsi ciascuno nella propria tribù per esprimere il voto. Poi riporta il passo, lacunoso, dell'orazione, da cui sembra potersi dedurre che un veto potesse essere opposto fino a quando gli aventi diritto al voto venivano trasferiti; dopo aver fatto questa affermazione Cicerone ricorda, a titolo esemplificativo, alcuni dei momenti in cui concretamente poteva essere opposto un veto: mentre veniva letto il testo della legge, mentre i privati cittadini (cioè coloro che non erano titolari di alcuna carica o ufficio) ancora potevano parlare, durante il trasporto dell'urna per il sorteggio, durante la procedura con cui venivano eliminate le eventuali differenze tra le palline usate per il sorteggio, e infine mentre si effettuava la *sortitio*. L'elenco, per altro, non è esaustivo, come rivela l'aggiunta *et si qua sunt alia huius generis*, con cui il retore pare alludere ad ogni eventuale ulteriore procedura che venisse compiuta prima del comando *discedite*. L'impressione è che Cicerone elenchi tutti gli atti che venivano normalmente compiuti prima che il popolo si distribuisse nei settori delle singole tribù, senza per questo escludere che potessero talvolta essere compiuti, in particolari circostanze, anche altri atti. Come che sia, pare evidente che era possibile opporre un veto a partire dal momento in cui la *rogatio* era letta fino al momento che immediatamente precedeva il voto; in questo *spatium temporis* le operazioni della *sortitio* rappresentavano il limite estremo per la *intercessio*. Ed è logico, perché una volta compiuta la *sortitio* l'ordine di *discedere* dava ufficialmen-

18 Integrazione proposta da MOMMSEN, *Römische Staatsrecht*, III.1, 397 n. 1; lo segue STANGL, *op. loc. ult. cit.*

19 Con il termine *sortes* si indicavano anche le palline recanti i nomi delle tribù utilizzate per la *sortitio*. Prima di procedere al sorteggio era necessario controllare che tutte le palline avessero la stessa dimensione e lo stesso peso, per evitare che le differenze, eventualmente percepibili al tatto, consentissero al sorteggiatore di distinguere l'una dall'altra. Se chi controllava le palline ravvisava delle differenze significative bisognava procedere alla *aequatio sortium*, eventualmente limando le palline di dimensioni eccessive o sostituendole con altre più idonee.

20 Da emendare probabilmente in *iis*.

te avvio alle operazioni di voto, ed è evidente che durante le operazioni di voto non era più possibile per nessuno esercitare il *ius intercessionis*, perché la parola era lasciata al popolo, che poteva soltanto votare a favore o contro la *rogatio*. La spiegazione di Asconio che segue il frammento di orazione si incentra sostanzialmente su due punti, che sono la natura non ordinata della *contio* (rispetto al *comitium*) e l'opportuna sottolineatura che il verbo *discedere* non aveva, in questo contesto, il suo consueto significato di "andarsene da un luogo", ma più specificamente, e tecnicamente oserei dire, quello di "sistemarsi nell[lo spazio destinato all]a tribù in cui ciascuno dovrà votare"²¹. Ma ciò che ai fini della nostra indagine più importa è l'inizio di questa sezione di commento, in cui Asconio afferma che l'ordine di *discedere* veniva dato *id peractis*, cioè una volta terminate le operazioni elencate da Cicerone, quando non restava altro da compiere che far esprimere al popolo il proprio parere con il voto. Questa affermazione conferma l'interpretazione che scaturiva in modo per così dire naturale dalla lettura del passo ciceroniano.

3. L'espressione *pluribus de rebus uno sortitore tulisti*

Dobbiamo ora cercare di comprendere che cosa esattamente Cicerone intendesse dire affermando che Clodio aveva presentato una proposta riguardante più argomenti sotto un unico sorteggiatore. Mi pare si possa preliminarmente affermare che non dovrebbero esserci dubbi riguardo al fatto che certamente il retore intende dire, tra le altre cose, che la *lex* con cui di fatto Clodio lo aveva obbligato ad andare in esilio²² era una *lex satura*, cioè una legge in cui

21 Sul significato del verbo *discedere* nel passo di Asconio vd. ARICÒ ANSELMO, *Antiche regole*, 320-325, secondo la quale lo slittamento dal significato letterale al nuovo significato risalirebbe alla riforma promossa nel 145 a.C. dal tribuno C. Licinio Crasso, che per primo fece votare il popolo disposto nel foro, dove esso si trovava durante le *contiones*, e non nel *comitium*, rendendo così inutile un vero e proprio spostamento, se non quello necessario a distribuirsi nelle singole unità di voto. Di tale riforma sono testimoni Cic., *Lael.*, 96.25, Varr., *De re rust.*, 1.2.9 e anche Plut., *C. Gracc.*, 5.4, su cui diffusamente ARICÒ ANSELMO, *Antiche regole*, 310-317.

22 In realtà Cicerone era partito da Roma ben prima che fosse votata la *lex de exilio*. Dopo la *promulgatio* della *rogatio Clodia de capite civis romani*, in cui non si faceva il nome dell'oratore, ma che era diretta chiaramente contro di lui, Cicerone, dopo aver tentato inutilmente di trovare un sostegno nel ceto senatorio e negli ambienti cui usualmente si appoggiava, consigliato da alcuni amici decise di andarsene senza attendere che quest'ultima legge fosse votata (il 20 marzo). La partenza di Cicerone va collocata forse al 19 marzo, dunque pochissimo prima della votazione. Il plebiscito *de exilio* invece venne approvato circa un mese dopo. Della partenza anticipata di Cicerone è testimone Plut., Cic., 31.4-32.1. Sui fatti che precedono la partenza di Cicerone vd., per tutti, FUHRMANN, *Cicero*, 128-131, NARDUCCI, *Cicerone*, 209-213, nonché GRIMAL, *Cicerone*, 173-181, il quale ultimo anticipa di qualche giorno la partenza di Cicerone e l'approvazione della *lex de capite civis*.

il popolo era stato chiamato ad esprimere un solo voto su materie disparate, venendo così privato della facoltà di scegliere quali disposizioni approvare e quali no. Che la legge contenesse disposizioni diverse ed eterogenee si evince da quanto Cicerone va dicendo nel § 51 dell'orazione, dove sono chiaramente individuabili due serie di disposizioni: una prima, che potremmo chiamare *de exilio Ciceronis*, in cui si proibiva di ospitare Cicerone sotto pena di una sanzione pecuniaria (*tulisti de me, ne reciperer ... poena est, qui receperit*), seguita da un'altra serie di disposizioni *de domo Ciceronis*, che viene ricordata due volte in poche righe, prima con le parole *operum publicorum exactio ... nominis in-scriptio*, e poco più avanti con un elenco più dettagliato: *nunc ... agis ... te meam domum consecraste, te monumentum fecisse in meis aedibus, te signum dedicasse*. Per la verità in quest'ultima frase Cicerone ricorda, più che la disposizione che consentiva la consacrazione, la costruzione del tempio e la dedica della statua, le attività materialmente compiute da Clodio come direttore dei lavori. Ma mi pare evidente che in tanto Clodio poté sovrintendere a quei lavori, in quanto la legge li aveva deliberati e ne aveva conferito a lui la direzione. Subito dopo l'oratore afferma con forza, utilizzando una domanda retorica, che i provvedimenti sulla sua persona erano cosa diversa da quelli *de domo*, e quindi Clodio non avrebbe dovuto vantarsi di avere ottenuto tutto *una rogatiuncula*, cioè con una sola, semplice domanda. Ad ulteriore conferma del carattere di *lex satura* del provvedimento portato in approvazione da Clodio, subito dopo, nei §§ 52-53, Cicerone rafforza la propria critica paragonando la legge sul suo esilio a una delle altre leggi promosse da Clodio, quella *de rege Ptolemaeo et de insula Cypro publicanda*, nella quale era stato messo all'asta il re di Cipro con tutti i suoi beni ed era stato disposto il ritorno degli esuli da Bisanzio; Cicerone ricorda che, già in quell'occasione, se al popolo fosse stato consentito scegliere sarebbe potuto accadere che l'assemblea avrebbe approvato le disposizioni relative al re di Cipro ma rigettato quella relativa ai Bizantini. In quell'occasione Clodio aveva tentato di difendere la validità della legge sostenendo che in definitiva, poiché l'esecuzione di tutte quante le disposizioni di essa era stata affidata ad un unico soggetto, M. Porcio Catone, si trattava in realtà di un'unica materia proprio perché era uno solo il soggetto che aveva dovuto farsene carico. Ovviamente Cicerone respinge come ipocrita e speciosa una tale motivazione, e conclude dicendo che il valore e la *ratio* della *lex Caecilia Didia* era proprio quella di consentire al popolo di scegliere quali disposizioni approvare e quali rigettare.

Ma se è chiara, leggendo tutto il contesto in cui l'affermazione è contenuta, la natura di *lex satura* della legge *de exilio*, non altrettanto chiaro è il riferimento all'*unus sortitor*. O meglio, è chiaro quanto al suo significato letterale (fu fatto

un solo sorteggio prima del voto), ma non è altrettanto chiaro in che modo questa espressione debba essere interpretata in relazione al fatto che sotto un unico sorteggio si era trattato *pluribus de rebus*.

Su questo punto la dottrina si è espressa con opinioni diverse, che non sarà inutile passare rapidamente in rassegna.

Da un lato vi è chi, genericamente, ha interpretato il riferimento all'unico sorteggio come una semplice allusione alla natura di *lex satura* del provvedimento fatto votare da Clodio. Dunque si sarebbe trattato di nulla più che di un semplice artificio retorico per significare che il tribuno aveva sottoposto ad un unico voto più questioni disomogenee²³.

Vi è poi chi ha pensato che l'espressione in questione debba essere intesa nel senso che, dopo una sola *sortitio*, diverse proposte sarebbero state votate disgiuntamente, mettendo l'accento soltanto sulla unicità del sorteggio, senza vedere implicazioni fra il sorteggio e il numero di votazioni effettuate²⁴.

Infine vi è chi ha pensato ad una pluralità di *rogationes*, presentate singolarmente una dopo l'altra all'assemblea, ma fatte poi votare congiuntamente dopo un solo sorteggio²⁵.

23 Così MOMMSEN, *Römische Staatsrecht*, III.1, 337 n. 6; BUNING, *Zu Ciceros Briefen*, 7; THOMSEN, *Das Jahr 91 v. Chr.*, 32; BAUMAN, *Lawyers*, 371; REDUZZI MEROLA, *Aliquid de legibus*, 56 (ma sulla posizione della Reduzzi vd. anche la nota seguente); GAGLIARDI, *La lex Iunia Licinia*, n. 83.

24 In questo senso LINTOTT, *Violence*, 142-143; aderisce all'idea di Lintott BURCKHARDT, *Politische Strategien*, 213 n. 10, il quale tuttavia, nell'esplicitare l'idea di Lintott afferma che «eine *rogatio per saturam* nicht nur vorlag, wenn sachlich unverbundene Massnahmen in einer *Lex* vermischt wurden, sondern auch dann, wenn verschiedene Gesetze in einem Abstimmungsvorgang durchgebracht wurden, wenn also etwa nur eine *sortitio* für mehrere *Leges* abgehalten wurde», mostrando così di travisarla parzialmente, nella misura in cui ritiene che l'espedito attribuito da Lintott a Clodio rappresentasse comunque una modalità di *rogare per saturam*, cosa che invece Lintott esclude, dicendo che « This did not mean, in my opinion, that Drusus held only one vote on several laws – a prima facie case of per saturam legislation – but simply that he held only one sortitio » (*op. ult. cit.*, 142). Un'ipotesi simile a quella formulata da Lintott è presentata, come alternativa a quella di un voto *per saturam*, anche da REDUZZI MEROLA, *op. loc. ult. cit.*

25 STEWART, *Public Office*, 108, la quale parla di «grouping of several proposals in a single vote»; di analogo avviso SCEVOLA, *Osservazioni*, 594-595. Entrambi gli autori, per altro, attribuiscono le affermazioni di Cicerone anche, anzi, soprattutto, alla legislazione di Livio Druso del 91 a.C., alla quale Cicerone si riferisce soltanto indirettamente, per dimostrare che Clodio – ai progetti del quale egli sta dedicando la propria attenzione – non sarebbe riuscito a portare a buon fine i propri disegni anche se aveva utilizzato mezzi più subdoli e scorretti di quelli di Druso, e anche se si era affidato a fiancheggiatori che in confronto ai soggetti che avevano appoggiato Druso erano più spregiudicati e spregevoli.

Dirò subito che la prima delle interpretazioni ricordate mi pare non del tutto soddisfacente. Come abbiamo visto, il carattere di *lex satura* non è in discussione; anzi, Cicerone, poco più avanti, si sofferma lungamente su questa menda della legge fatta approvare da Clodio. Tuttavia, proprio questa circostanza mi induce a ritenere che l'aggiunta dell'allusione all'*unus sortitor* sia qualcosa di più di un mero espediente retorico per dire una cosa su cui poco dopo sarebbe così puntigliosamente tornato.

Chi ha sostenuto la seconda opinione (unico sorteggio seguito da votazioni disgiunte dei diversi provvedimenti; quindi in sostanza una pluralità di *leges* votate sotto un unico sorteggio) ha pensato che il riferimento all'*unus sortitor* vada inteso nel senso che Clodio avrebbe proposto diverse leggi per l'approvazione, ma riunendo più votazioni sotto un unico sorteggio avrebbe ostacolato l'attività di chi avesse eventualmente voluto bloccare il voto di una fra le proposte con l'*intercessio*, dal momento che, come abbiamo visto, la *sortitio* era l'ultimo momento in cui l'*intercessio* poteva essere opposta. L'ipotesi ha una sua logica ed è indubbiamente ingegnosa, ma mi pare comunque non convincente per due motivi. Da un lato non abbiamo notizie che siano state approvate altre leggi nella seduta in cui fu approvata la *lex de exilio Ciceronis*; e quest'ultima è sempre trattata, nelle fonti, come una legge unica, sicché sarebbe ardito supporre che siano stati messi ai voti più provvedimenti.

In particolare, dato che abbiamo visto essere acclarato il carattere di *lex satura* della norma, pare impossibile ipotizzare che siano state fatte approvare due distinte leggi, una *de exilio Ciceronis* e una *de domo Ciceronis*, perché una siffatta ipotesi escluderebbe il carattere di *lex satura* del provvedimento. In secondo luogo, alla supposizione descritta si potrebbe tra l'altro ribattere che comunque il contenuto delle diverse *rogationes* era ormai noto a chi avesse eventualmente voluto esercitare il *ius intercessionis*, dato che in ogni caso prima del comando *discedite* tutte le norme che poi sarebbero state votate dovevano essere state lette all'assemblea e discusse nelle *contiones* preliminari. Sicché il pregiudizio arrecato a chi avesse voluto opporsi con la *intercessio* a causa del contenuto della *rogatio* sarebbe comunque stato ridotto, dal momento che chi aveva perplessità o fondati motivi per opporsi al contenuto di una delle norme avrebbe comunque potuto farlo prima della *sortitio*. Viceversa, per le eventuali irregolarità riguardanti le procedure di voto, la *intercessio* non sarebbe comunque stata utilizzabile nemmeno se fossero state compiute diverse *sortitiones*, dal momento che ogni volta, dopo il comando *discedite*, essa sarebbe stata inutilizzabile.

Va inoltre aggiunto che da tutto il discorso che Cicerone conduce nei §§ 50-53 della *De domo* si ricava chiaramente che la principale censura mossa dal retore al *modus procedendi* di Clodio fu quella di avere privato il popolo del

diritto di scegliere quali misure approvare e quali, eventualmente, rigettare. Cicerone non fa alcun cenno dell'espedito di aver riunito più *rogationes* dopo un'unica *sortitio* per impedire o almeno limitare le possibilità di veto; ed è da credere che se questa fosse stata una censura presente alla mente dell'oratore, egli non avrebbe certo mancato di esprimerla chiaramente ai pontefici, desideroso com'era di accumulare argomenti e prove contro il suo avversario.

4. Una proposta di interpretazione dell'espressione

A questo punto giova forse ricordare che l'espedito di fare votare leggi che cumulavano più disposizioni eterogenee risaliva ad un lontano passato²⁶, e poteva concretamente realizzarsi in diversi modi, almeno in linea teorica. Si poteva, ad esempio, trattare di una *rogatio satura* sin dal momento in cui veniva promulgata o quanto meno presentata alla *contio* per la discussione preliminare. Una condotta del genere, in astratto possibile, sarebbe stata però rischiosa per il proponente, perché avrebbe immediatamente permesso agli avversari politici di avvedersi della natura *saturationis* della proposta e di prendere le contromisure, ad esempio cercando alleanze con qualche tribuno disposto ad opporre la *intercessio*. Una tale considerazione è a maggior ragione valida dopo l'entrata in vigore della *lex Caecilia Didia*, la quale, come ho ricordato, nel 98 a.C. aveva espressamente vietato di ricorrere alla legiferazione *per saturationem*, recependo finalmente un disagio più volte manifestato di fronte a questa prassi. Più ancora dovevano muoversi con circospezione i magistrati che presentavano *rogationes*, dopo l'entrata in vigore, nel 62 a.C., della *lex Iunia Licinia de legum latone*, la quale aveva sancito l'obbligo di depositare il testo delle *rogationes* subito dopo la *promulgatio*, in modo tale che non vi fossero dubbi sul testo della *rogatio* stessa, e chiunque potesse poi verificare se il testo della legge approvata (che del pari da tempo doveva essere depositato presso l'erario) corrispondeva a quello della *rogatio*²⁷. Dopo l'entrata in vigore di detta legge, il magistrato che avesse voluto sottoporre al voto una *rogatio* diversa da quella promulgata e depositata avrebbe dovuto, per evitare facili impugnazioni, formulare una nuova *rogatio* emendata, depositarla presso l'erario, lasciare trascorrere un nuovo *trinundinum* durante il quale si sarebbero tenute le *contiones* di rito, e poi sottoporre al voto il nuovo progetto. È da credere che chi avesse voluto, dopo l'entrata in

26 Un primo esempio di legislazione *per saturationem* potrebbe risalire già alla legislazione licinia-sestia; vd. SANGUINETTI, *Le rogationes*, 116-129; SANGUINETTI, *Osservazioni*, *passim*.

27 Vd., per tutti, l'ottimo e approfondito lavoro di GAGLIARDI, *La lex Iunia Licinia*, spec. il § 4.

vigore delle due leggi ora ricordate, tentare l'azzardo di legiferare *per saturam*, avrebbe dovuto seguire una strada sempre rischiosa, ma con la quale, almeno, si sarebbe potuto contare sull'effetto sorpresa: avrebbe cioè depositato due o più *rogationes* separate per poi sottoporle al voto congiuntamente. Il vantaggio sarebbe stato che dal punto di vista formale nulla sarebbe stato eccezionale fino al momento del voto. Se poi l'espedito fosse stato posto in essere con l'accortezza di leggere al comizio due (o più) diverse *rogationes*, lasciando credere che sarebbero state votate separatamente, per poi riunirle invece surrettiziamente dopo la chiusura della fase preliminare – vale a dire dopo la *sortitio* e il comando *discedite* che scioglieva la *contio* inviando i cittadini a votare – sarebbe stato definitivamente impedito, a chi lo volesse, di opporre l'*intercessio*, poiché ormai il comando che dava inizio alle operazioni di voto era stato dato. Così, credo, si spiega nel modo più piano e più logico l'accento all'*unus sortitor* presente in *De domo*, 20.51.

In virtù di quanto premesso, credo di potere qui formulare un'ipotesi su come debba essere interpretata l'espressione *pluribus de rebus uno sortitore tulisti* che si incontra nell'orazione *De domo sua* di Cicerone. A mio parere l'oratore si riferiva al fatto che Clodio aveva correttamente, all'atto della *promulgatio*, presentato due distinte *rogationes*, depositandole come tali all'erario: una relativa alla persona di Cicerone, nella quale si prevedeva il divieto di ospitarlo rafforzato dalla previsione di una pena pecuniaria a carico di chi avesse osato infrangere il divieto; e una relativa alla sua casa, nella quale si prevedeva l'esecuzione di una serie di *opera publica* sul sito in cui la casa sorgeva (comportando tutto ciò, naturalmente, la demolizione dell'abitazione), con conferimento dell'incarico di soprintendenza dei lavori a Clodio stesso.

Ad avviso di chi scrive esiste, nell'orazione *De domo*, un appiglio testuale che legittima l'ipotesi ora formulata. In 19-20.51 Cicerone distingue abbastanza chiaramente le due serie di provvedimenti, pur elencandoli in un medesimo contesto. Egli inizia col dire *tulisti de me ne reciperer... poena est qui receperit*; e aggiunge, poco dopo, *operum publicorum exactio, quid? nominis inscriptio... quod nunc apud pontifices agis, te meam domum consecraste, te monumentum fecisse in meis aedibus, te signum dedicaste*. E subito dopo conclude con una domanda retorica, mostrando chiaramente di ritenere che, contrariamente a quanto sosteneva Clodio, non si trattava di un provvedimento unitario, bensì di due serie di provvedimenti ben distinti: *eaque te ex una rogatiuncula fecisse, unum et idem videtur esse atque id quod de me ipso nominatim tulisti?*

La *promulgatio* di due distinte *rogationes* e il deposito di esse, separate, presso l'erario avrebbe messo al riparo il proponente dalla reazione degli avversari, durante il *trinundinum*, contro la natura di *rogatio satura* della proposta, gene-

rando l'aspettativa che sarebbero stati messi al voto due diversi provvedimenti. Diversamente, cioè se fin dal momento della *promulgatio* fosse stata percepibile *ictu oculi* la presenza di più disposizioni eterogenee nel testo di un'unica *rogatio*, si sarebbe certamente trovato qualcuno, fra gli avversari del tribuno, pronto a cogliere al balzo l'opportunità di porre il veto, non appena si fosse aperta la riunione del comizio, a una *rogatio* che violava palesamente il disposto della *lex Caecilia Didia*. La presentazione di due diverse proposte di legge consentiva invece a Clodio di tenere coperte le proprie carte il più a lungo possibile, impedendo agli oppositori di impugnare il provvedimento fino all'ultimo momento²⁸. Anzi, spostando la manovra ad un momento successivo alla *sortitio*, esattamente al momento stesso del voto, si impediva di fatto agli avversari di rilevare il carattere saturo della *rogatio* presentata al popolo. Infatti il tribuno avrebbe svelato le proprie carte soltanto dopo la *sortitio*, ultimo istante in cui chi lo avesse voluto avrebbe potuto opporre la *intercessio*. Il popolo sarebbe di fatto stato costretto, senza potere fare nulla, a votare in blocco tutti i provvedimenti, non potendo ormai tenere distinti quelli graditi e quelli sgraditi.

5. Conclusioni

Al termine di questa articolata analisi possiamo dunque sintetizzare che – almeno in linea di ipotesi – l'espressione *si etiam pluribus de rebus uno sortitore tulisti*, che Cicerone utilizza per stigmatizzare il comportamento del suo avversario Publio Clodio in occasione della presentazione ai comizi tributi della *rogatio de exilio Ciceronis*, allude ad un comportamento astuto e subdolo del tribuno il quale, dopo avere correttamente promulgato e depositato due diversi progetti di legge, uno relativo alla persona di Cicerone e uno riguardante i suoi beni, *in primis* la casa, dopo avere fatto compiere un'unica *sortitio* avrebbe messo al voto contemporaneamente ed in un'unica operazione entrambi i progetti di legge, facendo così approvare una *lex satura*. Ciò avrebbe di fatto impedito all'assemblea di esprimere orientamenti eventualmente diversi su materie eterogenee, costringendola ad approvare o rigettare in blocco misure che,

28 Si sarebbe trattato, in sostanza, di un espediente non molto diverso da quello che ho creduto di poter attribuire a Licinio e Sestio durante gli avvenimenti del 368 a.C.: vd. SANGUINETTI, *Osservazioni*, spec. il § 3. Se una differenza si può individuare fra i due casi, essa risiede nel fatto che mentre quello di Licinio e Sestio fu un espediente per così dire improvvisato, con il quale i due tribuni tentarono di reagire a un andamento del voto che si stava palesando non conforme alle loro aspettative, nel caso della *lex de exilio Ciceronis* Clodio doveva avere sin dall'inizio studiato la mossa da compiere per limitare al minimo le possibilità che l'*iter* del suo progetto di legge fosse ostacolato.

nonostante fossero collegate, avrebbero potuto essere in parte gradite e in parte sgradite al popolo. Ed è esattamente questa, nei fatti, la censura che Cicerone muove a Clodio, in *De domo*, 20.53: “hai costretto il popolo ad accettare ciò che non vuole o a rifiutare ciò che vorrebbe”. Che poi questo *modus procedendi* abbia favorito Clodio anche perché la *sortitio* era l’ultimo momento in cui gli avversari potevano proporre la *intercessio*, è soltanto una conseguenza indiretta dell’espedito utilizzato dal tribuno, ma che non pare avere prodotto danni particolari al suo avversario, dal momento che Cicerone mai si sofferma su questo punto; ed è da credere che non avrebbe mancato di farlo se realmente questa fosse stata una circostanza che aveva nuociuto alla sua causa.

Bibliografia

- ARANGIO-RUIZ V., *Storia del diritto romano*, Napoli 1957⁷.
- ARICÒ ANSELMO G., *Antiche regole procedurali e nuove prospettive per la storia dei comitia*, Torino 2012.
- BAUMAN R. A., *Lawyers in Roman Republican Politics. A study of the Roman jurists in their political settings 316-82 BC*, München 1983.
- BOTSFORD G. W., *The Roman Assemblies from their Origin to the End of the Republic*, New York 1909.
- BUNING G., *Zu Ciceros Briefen*, Jahresbericht über das königliche Gymnasium Nepomucenianum zu Coesfeld 66 (1894) 3-23.
- BURCKHARDT L. A., *Politische Strategien der Optimaten in der späten römischen Republik*, Stuttgart, 1988.
- Cicéron, Discours, Tome XIII, Ire partie, Au sénat – Au peuple – Sur sa maison*, ed. e trad. di P. Wuilleumier, Paris 2002².
- DE LIBERO L., *Obstruktion. Politische Praktiken im Senat und in der Volksversammlung der ausgehenden römischen Republik (70-49 v. Chr.)*, Stuttgart 1992.
- ELSTER M., *Die Gesetze der mittleren römischen Republik*, Darmstadt 2003.
- FRACCARO P., *La procedura del voto nei comizi tributari romani*, Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino 49.1 (1913-1914) 600-622.
- FUHRMANN M., *Cicero und die römische Republik. Eine Biographie*, München und Zürich 1991.
- GAGLIARDI L., *La lex Iunia Licinia e le procedure di pubblicazione e di conservazione delle leges nella Roma tardo-repubblicana*, Diritto@Storia 8 (2009), <https://www.dirittoestoria.it/8/Tradizione-Romana/Gagliardi-Lex-Iunia-Licinia.htm>.
- GRIMAL P., *Cicerone. L'uomo che inventò l'Europa*, Milano 2020².
- GROSSO G., *Lezioni di Storia del diritto romano*, Torino 1965⁵.
- HALL U., *Voting Procedure in Roman Assemblies*, Historia. Zeitschrift für Alte Geschichte 13.1 (1964) 267-306.
- KENTY J., *The Political Context of Cicero's Oration De domo sua*, Ciceroniana on line II.2 (2018) 245-264.
- Le orazioni di M. Tullio Cicerone, II, dal 69 al 59 a.C.*, a cura di G. Bellardi, Torino 1981 (rist. 1996).
- Le orazioni di M. Tullio Cicerone, III, dal 57 al 52 a.C.*, a cura di G. Bellardi, Torino 1975.
- LEWIS R. G., *Asconius Commentaries on Speeches by Cicero*, Oxford 2006.
- LINTOTT A. W., *Violence in republican Rome*, Oxford 1968.

LISDORF A., *The Conflict over Cicero's House: An Analysis of the Ritual Element in "De Domo Sua"*, Numen 52.4 (2005) 445-464.

Marci Tulli De domo sua ad pontifices oratio, ed. R. G. Nisbet, Oxford 1939.

MARSHALL B. A., *A Historical Commentary on Asconius*, Columbia 1985.

MASI A. - TALAMANCA M., *I comizi*, in *Lineamenti di Storia del diritto romano*, sotto la direzione di M. Talamanca, Milano 1989².

MOMMSEN T., *Römisches Staatsrecht*, I, Leipzig 1876².

MOMMSEN T., *Römische Staatsrecht*, III.1, Leipzig 1887.

MOURITSEN H., *Plebs and Politics in the Late Roman Republic*, Cambridge 2004.

M. Tulli Ciceronis Orationes, ed. W. Peterson, Oxford s.d. (ma la prefazione porta la data dell'ottobre 1910).

MÜNZER F., *s.v. Fidulius*, PWRE VI.2 (1909) 2316.

NARDUCCI E., *Cicerone. La parola e la politica*, Bari 2009.

Q. Asconii Pediani orationum Ciceronis Quinqve enarratio, ed. A. C. Clark, Oxonii s.d. (ma 1907).

REDUZZI MEROLA F., *Aliquid de legibus statuere. Poteri del senato e sovranità del popolo nella Roma tardorepubblicana*, Napoli 2007.

Roman Statutes, I, ed. by M. H. Crawford, London 1996.

ROTONDI G., *Leges publicae populi romani. Elenco cronologico con una introduzione sull'attività legislativa dei comizi romani*, Milano 1912.

SANGUINETTI A., *Le rogationes per saturam prima della lex Caecilia Didia*, Jus-Online III.3 (2017) 110-149.

SANGUINETTI A., *Osservazioni su Livius 6.39.1-2: un momento cruciale della storia della repubblica romana*, in *Diritto@Storia*, 16 (2018), <https://www.dirittoestoria.it/16/rassegne/Sanguinetti-Livius%206.39.1-2-momento-cruciale-storia-repubblica-romana.htm>.

SCEVOLA R., *Osservazioni sulla lex Caecilia Didia de modo legum promulgandarum (98 a.C.): il problema delle rogationes saturae*, in *Scritti per Alessandro Corbino*, 6, a cura di I. Piro, Tricase 2016, 575-604.

STANGL T., *Ciceronis orationum scholiastae*, II, *Commentarium continens*, Vindobonae-Lipsiae 1912.

STAVELEY E. S., *Greek and Roman Voting and Elections*, London 1972.

STEWART R., *Public Office in Early Rome*, Ann Arbor 1998.

STROH W., *De Domo Sua: Legal Problem and Structure*, in *Cicero the Advocate*, ed. by J. Powell and J. Paterson, Oxford 2004, 313-370.

TAYLOR L. R., *Roman Voting Assemblies from the Hannibalic War to the Dictatorship of Caesar*, Ann Arbor 1966.

THOMSEN R., *Das Jahr 91 v. Chr. und seine Voraussetzungen*, *Classica et Mediaevalia* 5 (1942) 13-47.